

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 127° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali» (2519-bis), (conseguente allo stralcio - deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519)

##### (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 16, 19, 21 e passim
BOGGIO (DC) .....	26
BOMPIANI (DC) .....	17, 23
CHIARANTE (Com-PDS) .....	17, 18, 32
COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali .....	18, 19, 23 e passim
MANZINI (DC), relatore alla Commissione .....	16, 23, 26 e passim
MEZZAPESA (DC) .....	19
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	18, 19

«Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori

##### (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE .....	Pag. 44, 46, 47
AGNELLI Arduino (PSI) .....	45
ARFÈ (Sin. Ind.) .....	45
BOMPIANI (DC) .....	47
CALLARI GALLI (Com.-PDS) .....	45
COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali .....	45
DE ROSA (DC), relatore alla Commissione .....	47
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	45

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano».

«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819), approvato dalla Camera dei deputati  
**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE .....	Pag. 41, 44
AGNELLI Arduino (PSI) .....	43
BOFFA (Com.-PDS) .....	43
BOMPIANI (DC) .....	43
CALLARI GALLI (Com.-PDS) .....	42
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	43

«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (2843)

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE .....	3, 6, 9 e <i>passim</i>
BOMPIANI (DC) .....	5, 12
CALLARI GALLI (Com.-PDS) .....	12
COVATTA, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali .....	6
MANZINI (DC), relatore alla Commissione .....	3, 6

NOCCHI (Com.-PDS) .....	Pag. 3
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	5, 9, 12

«Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi» (2936), approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e sospensione; ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE .....	12, 16, 34 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI) .....	15
BOMPIANI (DC) .....	15
DE ROSA (DC) .....	15
MANZINI (DC) .....	16
NOCCHI (Com.-PDS) .....	14
TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo .....	13, 16, 35 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	15

*I lavori hanno inizio alle ore 9,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico» (2843)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio scorso.

Comunico che sono pervenuti i pareri della 5<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> Commissione, nonché quello della Commissione per le questioni regionali.

**MANZINI, relatore alla Commissione.** Sulla base dei pareri della 3<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione e della Commissione per le questioni regionali possiamo accogliere nella sostanza le osservazioni che i pareri stessi hanno espresso e quindi introdurre degli emendamenti per recepire tali indicazioni.

L'emendamento 1.2, nel nuovo testo, precisa il limite entro il quale potranno essere concessi mutui agli enti locali per realizzare opere di edilizia scolastica.

L'emendamento 1.3, in ossequio alle richieste della Commissione parlamentare per le questioni regionali, propone di prevedere, al comma 7 dell'articolo 1, il parere della Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti tra le regioni. Ritengo tale misura sufficiente, e giudico quindi pleonastico e comunque impraticabile sul piano concreto che sull'intervento sostitutivo le regioni debbano di nuovo esprimersi.

Gli emendamenti 2.1 e 3.1 sono volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. Il primo propone di sostituire per la copertura dell'onere previsto per l'accantonamento per la partecipazione alla Esposizione universale di Siviglia con quello per l'insegnamento di lingue straniere ai militari di leva, mentre il secondo propone la soppressione dell'articolo 3 relativo agli interventi di piccola manutenzione. A proposito di quest'ultimo, faccio rilevare che non sarebbe stato comunque possibile mantenerlo perchè lo slittamento di un capitolo dall'esercizio 1990 all'esercizio 1991 è previsto solo quando si tratta di contratti per il personale, mentre non è previsto per interventi in conto capitale. L'emendamento 1.4 reca un miglioramento formale.

**NOCCHI.** Preannuncio il nostro voto positivo a questo disegno di legge, però occorre riaffermare alcuni principi.

Innanzitutto, nell'intervento in sede di dibattito generale abbiamo affermato la necessità di collegare non contestualmente, perchè è impossibile, ma dal punto di vista ideale e politico questo provvedimento a quello più generale sull'edilizia scolastica. Ci fu un pronunciamento positivo da parte di tutti i Gruppi, e questo deve essere ricordato nel momento in cui variamo questo disegno di legge.

Quindi, chiediamo ufficialmente che alla ripresa dell'attività parlamentare si possa avviare una discussione organica su tutta la materia afferente all'edilizia scolastica, alle strutture, alle dotazioni, ai servizi per la promozione e la qualificazione del sistema educativo nel nostro paese.

Un'altra considerazione riguarda il merito delle questioni. Il nostro voto favorevole è dovuto al fatto che, soprattutto all'articolo 1, i criteri di procedura della programmazione, l'individuazione delle istituzioni delegate a svolgere una competenza primaria in questo campo, le scansioni indicate per caratterizzare la stessa programmazione rientrano pienamente nei principi che abbiamo già affermato e sancito nel disegno di legge generale presentato sull'edilizia scolastica. Questo fatto va rimarcato in senso molto positivo, perchè nel momento in cui il confronto tra le forze politiche avviene su contenuti concreti, e non su logiche di schieramento, i risultati ottenuti sono molto importanti. Tale metodo dovrebbe essere seguito anche per altre questioni.

Per quanto attiene agli emendamenti, mi pare che le proposte del relatore debbano essere accettate. Anch'io ritengo che le osservazioni fatte dalla Commissione per le questioni regionali siano o pleonastiche o non dovute. Sono un regionalista convinto, ma riesco a vedere le esagerazioni e credo che si debba stare attenti a non superare i limiti.

Possiamo accettare la prima osservazione, anche se sappiamo che i soggetti primari della programmazione sono le regioni e gli assessorati regionali che presiedono ai passaggi della procedura stessa, dal momento che si tratta di un giudizio finale sul risultato di un lavoro di cui protagoniste sono le regioni. Non possiamo accettare per principio la seconda osservazione, perchè si tratta di una contraddizione evidente. Abbiamo stabilito per la prima volta che, qualora la regione non ottemperi alle sue competenze, vi sia un potere sostitutivo reale, efficace, attraverso l'intervento del commissario di Governo: nel momento in cui accettiamo questa linea, non possiamo tornare indietro ed immaginare che sull'intervento del commissario di Governo ci sia poi un pronunciamento delle regioni.

Con rammarico dobbiamo accettare la proposta relativa agli interventi di piccola manutenzione. È evidente che potremo riprendere questo argomento non soltanto quando affronteremo tutta la materia dell'edilizia scolastica, ma anche quando affronteremo la questione dell'affidamento di piccoli interventi quotidiani alle scuole, alle istituzioni educative, senza demandare questo compito alle autonomie locali, cosa che comporta problemi inenarrabili. Chi ha fatto questa esperienza sa di che cosa parlo.

In conclusione, signor Presidente, il giudizio complessivo del mio Gruppo è positivo.

BOMPIANI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano a questo disegno di legge; vorremmo particolarmente ringraziare il relatore che si è molto attivato in queste ultime ore per cercare di trovare una soluzione anche ai problemi della copertura. Credo che alla ripresa dei nostri lavori sia quanto mai opportuna una valutazione generale, approfondita, di tutti i problemi dell'edilizia scolastica.

Deve essere anche sottolineato favorevolmente il fatto che il Governo con questo disegno di legge, che è stato esaminato con notevole sollecitudine, si sia astenuto dal reiterare un decreto-legge: ciò mi pare molto corretto, non essendo certo questi problemi da affrontarsi con tale strumento.

Vorrei sottolineare che alla ripresa dei lavori parlamentari sarebbe opportuno avere notizie più precise su quanto è apparso in queste settimane sui giornali, cioè sulla possibilità che il demanio ceda all'università parte del patrimonio edilizio a fini di ristrutturazione e di riutilizzazione per gli scopi dell'insegnamento superiore. È questo un fatto positivo, però destinare ad un uso costante questi edifici, anche storici, comporta una continua manutenzione per salvaguardare il bene culturale e utilizzarlo in maniera opportuna. Si tratta di un'impresa di notevoli dimensioni: bisogna vedere quale tipo di patrimonio edilizio viene messo a disposizione, quali sono i problemi che ne derivano e fino a che punto questo patrimonio edilizio possa sostituire un'edilizia universitaria nuova, moderna, calibrata sulle esigenze reali. Ad ogni modo mi pare che il discorso sia aperto.

Chiederei che fra le audizioni che si faranno si preveda anche quella dei responsabili di questo settore, sia del demanio sia Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ma anche la Conferenza dei rettori potrebbe essere attivata affinché al più presto presenti la situazione patrimoniale delle varie università italiane, che a me risulta essere molto precaria, soprattutto nelle università di nuova istituzione e in particolare per certe facoltà. Le lezioni di per sé si possono svolgere anche nei cinema requisiti, ma ci sono delle facoltà che hanno bisogno di strutture fisse, di laboratori e così sia. Mi limito a fare l'esempio della facoltà di medicina a Catanzaro per indicare in maniera concreta qual è lo stato del settore.

VESENTINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente a questo disegno di legge e mi associo alla richiesta del senatore Bompiani. Nell'esame dei provvedimenti annunciati dal Governo dovremmo andare abbastanza in profondità e dovrebbe essere chiarito il meccanismo di cessione di questi beni, dato che esperienze passate hanno dimostrato che per molti atenei certe cessioni del demanio si sono poi trasformate in un onere pesantissimo per le università stesse. Si dovrebbero chiarire i modi, i tempi e le risorse che vengono messe a disposizione per attivare questo trasferimento.

Voglio sottolineare il problema dei tempi. Il senatore Bompiani ha citato il caso dell'università di Catanzaro; io posso citare il caso dell'università della mia città in cui una caserma è stata ceduta con annunci formali e tagli di nastri nel 1960 e ancora i paracadutisti vi sono

felicemente alloggiati. Io mi preoccupo quando sento questi annunci di liberalità da parte del demanio pubblico: penso che bisognerebbe sapere fra quante generazioni potrà avvenire una simile operazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Dato l'andamento concorde del dibattito, rinuncio alla mia replica.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anch'io rinuncio ad intervenire in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

##### *(Finanziamento per opere di edilizia scolastica)*

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta

giorni, a ripartire tra le Regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il Commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla Regione; ove la Regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali» con le altre: «secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202,».*

1.2

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino alla fine del comma con le seguenti:*

*«a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;*

*«b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore».*

1.1

MANZINI, AGNELLI Arduino, VESENTINI, CALLARI GALLI

*Al comma 7, dopo le parole: «pubblica istruzione» inserire le altre: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome».*

1.3

IL RELATORE

*Al comma 8, sostituire le parole: «dal ricevimento» con le altre: «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».*

1.4

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore Manzini e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**



Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Arredamento scolastico)*

1. Per far fronte alle esigenze straordinarie e non procrastinabili strettamente connesse con la possibilità dell'erogazione del servizio scolastico, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi che assegnano i fondi alle istituzioni scolastiche.

4. Le modalità per l'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) «Partecipazione all'Esposizione Universale di Siviglia del 1992», per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», per lire 15 miliardi per l'anno 1991;

c) «Interventi per le politiche giovanili», per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «partecipazione all'Esposizione Universale di Siviglia del 1992» con le altre: «insegnamento di lingue straniere ai militari di leva».*

2.1

IL RELATORE

VESENTINI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario della Sinistra indipendente su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Interventi di piccola manutenzione)*

1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, necessari e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente, con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Ai fini di cui al comma 1 è iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, determinato in lire 50 miliardi.

3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Pro-roga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

3.1

IL RELATORE

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 3.

**Non è approvato.**

Art. 4.

*(Interventi per l'edilizia universitaria)*

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro in data 22 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al

comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b*) del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 5 sostituire le parole da: «utilizzati a qualsiasi titolo» fino a «compiti istituzionali» con: «di proprietà delle istituzioni di cui al comma 1 o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti».*

4.1

MANZINI, AGNELLI Arduino, VESENTINI, CAL-  
LARI GALLI

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 5.

*(Variazioni di bilancio)*

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

CALLARI GALLI. Signor Presidente, in relazione alla mancata utilizzazione dei fondi per la partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia, vorrei sapere a che punto è il problema della partecipazione italiana.

VESENTINI. Vorremmo conoscere lo stato dell'*iter* del disegno di legge relativo alla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia per il 1992.

BOMPIANI. Mi associo a quanto chiesto dai colleghi. L'Esposizione universale di Siviglia è legata alle manifestazioni nelle due città gemellate su questa impresa. Poichè il parere sul disegno di legge relativo all'Esposizione di Genova è stato dato in questa sede, non sarebbe male avere un'informazione su come evolve la situazione. Si tratta di una impresa internazionale in cui è fortemente impegnato il prestigio dell'Italia. Sono d'accordo nel mantenere la nostra partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia, cercando di fare la migliore figura possibile, e proprio per questo motivo credo che la nostra Commissione possa essere attiva nel suggerire eventuali ulteriori provvedimenti affinché l'Italia possa ben figurare.

PRESIDENTE. Assicuro i colleghi che assumerò le informazioni richieste presso la competente Commissione.

**«Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi» (2936), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e sospensione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi», già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara, per quanto di propria competenza, il proprio nulla osta, osservando che sarebbe preferibile che fosse un altro tipo di istituzione creditizia a concedere i mutui di cui al comma 7 dell'articolo 2 e a condizione - nel rispetto dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione - che venga soppressa la parte dell'articolo 2, comma 1, istitutiva di una commissione tecnica e che l'importo di cui al

comma 8 dell'articolo 2 venga incrementato a 20,9 miliardi, restando specularmente decurtato a 4,1 miliardi l'importo di cui al comma 3 dell'articolo 3, con una distribuzione di tale riduzione tra le lettere a) e b) affidata alla Commissione di merito».

La 1<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole senza osservazioni. L'8<sup>a</sup> Commissione, lavori pubblici, ha espresso il seguente parere:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al comma 4 dell'articolo 1 si rileva che, qualora l'importo relativo alla realizzazione del Palazzo del cinema dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia sia superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si dovrà applicare la normativa di recepimento della direttiva CEE n. 440/89, di prossima emanazione da parte del Consiglio dei Ministri, che prevede il ricorso all'appalto e non alla concessione e l'adozione di specifiche procedure;

si esprime perplessità sulle procedure di cui al comma 10 dell'articolo 4, richiamando l'attenzione sulla circostanza che il progetto esecutivo deve essere approvato dagli organi dirigenti dell'amministrazione o ente realizzatore dell'opera;

si manifesta altresì perplessità nell'affidamento in esclusiva delle funzioni di alta vigilanza al Ministro del turismo e dello spettacolo (comma 11 dell'articolo 2), tenendo conto della complessità degli interventi che coinvolgono competenze anche di altri Ministeri;

per quanto riguarda il collaudo di cui al comma 11 dell'articolo 2 si prospetta l'opportunità di richiamarsi alle norme vigenti in materia».

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi sembra che in linea di massima le osservazioni della Commissione bilancio siano accettabili e si possano recepire, con gli opportuni emendamenti. Faccio solo osservare che, laddove si invita a sopprimere la norma relativa alla commissione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, presumibilmente la richiesta viene avanzata perchè manca la copertura per gli eventuali oneri che si ritiene l'istituzione della commissione comporti; si tratta invece di una commissione destinata a lavorare gratuitamente, di cui fanno parte tre ministri, il ragioniere generale dello Stato ed altri. Quindi, se il motivo della richiesta è solo questo, esprimo perplessità su questa parte del parere.

Per quanto invece riguarda il parere dell'8<sup>a</sup> Commissione, non ho nessuna obiezione alla proposta di eliminare la concessione; noi avevamo riportato una formula che credo sia stata approvata appena due anni fa e che non è stata abrogata. Non capisco bene il riferimento al comma 10 dell'articolo 4, come non comprendo bene le perplessità sull'affidamento della funzione di vigilanza al Ministro del turismo e dello spettacolo, mentre per quello che riguarda il collaudo il richiamo

alle norme vigenti mi sembra del tutto accettabile. Mi riservo comunque di approfondire i pareri delle Commissioni consultate.

NOCCHI. Credo che la posizione ora espressa dal Ministro sia da accettare, nel senso che recepisce le indicazioni più rilevanti espresse dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>. Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione bilancio, c'è da dire che il condizionale usato come espressione di giudizio potrebbe anche significare il mantenimento delle posizioni espresse in sede di discussione generale da parte nostra. Tuttavia poc'anzi, in sede di discussione sulla materia dell'edilizia scolastica, abbiamo accettato che l'intervento degli enti locali (per quanto attiene nella fattispecie all'edilizia scolastica, ma evidentemente lo stesso discorso deve essere fatto per le strutture della promozione culturale) debba seguire i criteri della finanza pubblica sanciti dalla legge generale. Quindi credo che il richiamo sia doveroso e che debba essere accettata questa raccomandazione.

Certo la redistribuzione delle cifre, le piccole integrazioni che fanno sì che questo provvedimento debba tornare alla Camera creano da parte nostra un po' di rammarico perchè speravamo che si potessero avviare le realizzazioni già dalle prossime settimane. La raccomandazione che ovviamente rivolgiamo al Ministro è che questo argomento sia iscritto all'ordine del giorno della Camera non appena saranno ripresi i lavori parlamentari, in modo che nel giro di poco tempo questo strumento - che è importante, come abbiamo convenuto tutti - sia a disposizione delle strutture centrali di programmazione, delle regioni, dei privati e degli enti locali che potranno intervenire per realizzare gli interventi straordinari ormai indifferibili per il settore dello spettacolo.

Le osservazioni della Commissione lavori pubblici non sono tutte accettabili nella sostanza, ma l'osservazione critica fatta sull'alta vigilanza (francamente, potevamo fare qualcosa di più al riguardo) mi pare accettabile. Si può osservare che il Ministero del turismo e dello spettacolo non ha a propria disposizione figure funzionali, qualifiche professionali, dirigenti specializzati nel campo tecnico-strutturale e ingegneristico, per cui l'alta vigilanza che potrà garantire sarà di tipo generico, afferente ai contenuti dal punto di vista culturale, e non certamente afferente alla correttezza e al rigore degli interventi dal punto di vista prettamente strutturale. Mi par di capire che il Ministero dei lavori pubblici voglia in qualche maniera entrare nella commissione per la vigilanza; questa è una valutazione che potrà essere fatta successivamente.

Fatte queste osservazioni, ritengo di poter ribadire le valutazioni complessivamente positive espresse ieri in sede di dibattito generale, con alcune perplessità che ho segnalato a proposito del fatto che le regioni e gli enti locali dovrebbero essere interpellati preventivamente, nel momento in cui si elaborano i criteri di intervento, e non in fase successiva. Sarebbe positivo, dal punto di vista metodologico e di scelta politica, che i rappresentanti delle autonomie locali e delle regioni intervenissero preventivamente e non solo successivamente. In ogni caso, ripeto, il nostro giudizio è positivo e voteremo a favore di questo provvedimento.

BOMPIANI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano su questo provvedimento. Mi rifaccio soprattutto alle considerazioni di ordine generale che ha svolto il collega Boggio nella seduta precedente. Vorrei però richiamare una questione che mi sembra di avere già segnalato al Ministro.

Soprattutto nelle aree interne del paese, e soprattutto nel Sud, ci sono ancora dei nuclei culturalmente attivi che lavorano con grandissime difficoltà, che hanno delle tradizioni molto antiche e che non hanno più ormai nemmeno la possibilità di appoggiarsi a strutture permanenti. Dato che questo è un patrimonio di cultura che va perduto mano a mano che la televisione viene soppiantando questi nuclei anche nelle piccole città, sarebbe il caso, a mio avviso, di procedere ad un censimento di queste strutture che non trovano la possibilità concreta di esprimersi per mancanza di supporti logistici.

VESENTINI. Vorrei osservare che, accettando la richiesta della Commissione bilancio relativa alla Commissione tecnica, al primo comma dell'articolo 2 si direbbe soltanto che il Ministro fissa i criteri di valutazione e la scelta dei progetti.

Un'altra osservazione riguarda l'incremento dell'importo di cui al comma 8 dell'articolo 2 e la contemporanea diminuzione dell'importo di cui al comma 3 dell'articolo 3. Non capisco la *ratio* di questi spostamenti operati dalla Commissione bilancio, che peraltro lascia alla nostra Commissione la decisione sulla ripartizione dei 4.100 milioni.

AGNELLI Arduino. A nome del Gruppo socialista esprimo voto favorevole al disegno di legge, e con questa dichiarazione di voto mi associo alla richiesta del senatore Bompiani relativa all'urgente ricognizione di questo patrimonio teatrale. Tutto potrebbe avvenire in tempi brevi, e potremmo avvalerci dell'esempio di alcune normative regionali che hanno operato bene in questo settore. Si tratta di una realtà molto variegata, e la tipologia normativa è molto diversa; ma potremmo prima esaminare l'inventario risultante dalla nostra ricognizione e poi valutare i diversi tipi di intervento normativo che si rendessero necessari.

Esprimo il mio particolare compiacimento per la soluzione che con questa legge si profila dell'ormai annoso problema del festival del cinema di Venezia e della sua sede. Al di là dell'inadeguatezza della sede, che da qualche decennio lascia a desiderare, occorre tener presente che alcuni degli ultimi direttori hanno di molto allargato l'insieme delle manifestazioni, e quindi si è riscontrata l'impossibilità di seguire le proiezioni normali, quelle sperimentali, i cicli retrospettivi. Il fatto che si sia tenuto conto di questa esigenza è fonte di soddisfazione e ragione non ultima del nostro voto favorevole.

DE ROSA. Associandomi a quanto detto dai colleghi Bompiani e Agnelli, vorrei dire che forse potrebbe essere sufficiente una circolare del Ministro ai comuni affinché si premurino di indicare le sedi attualmente fatiscenti di strutture idonee ad ospitare spettacoli. Sarebbe opportuno però, a mio avviso, che si prendessero in considerazione anche i casini di caccia, cioè quelle costruzioni che nascevano a fianco

o in appendice a certi feudi del Mezzogiorno, per la loro ricchezza di storia locale e per il fatto che sono soggetti a diversi fenomeni che li rendono irrecuperabili (ruberie, sottrazioni di materiali preziosi, eccetera).

Abbiamo assistito in questi ultimi decenni allo sfascio di istituti prestigiosi, attraverso i quali è passata la cultura del nostro paese. Un primo censimento realizzato tramite una richiesta affidata ad una circolare ministeriale potrebbe essere un buon contributo e potrebbe dare buoni risultati.

MANZINI. A proposito del comma 7 dell'articolo 2, a mio avviso si può rientrare tranquillamente nella procedura che stabilisce per i comuni una scelta prioritaria, dal momento che si tratta di proprietà degli stessi comuni.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, il Governo si riserva di presentare alcuni emendamenti per recepire le indicazioni delle Commissioni consultate.

PRESIDENTE. In attesa che il Governo presenti gli emendamenti, sospendo la discussione, che sarà ripresa, se possibile, nel corso di questa stessa seduta.

**«Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali» (2519-bis)**  
(conseguente allo stralcio - deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519)  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali», conseguente allo stralcio - deliberato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 20 novembre 1990 - degli articoli 2, 5 e delle connesse parti dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2519.

Come i colleghi ricordano, questo testo è stato oggetto di un esame approfondito da parte di un Comitato ristretto informale (la cui costituzione fu deliberata nel corso della discussione del disegno di legge n. 2519) che ha infine elaborato un nuovo testo. Esso è stato sottoposto alla valutazione della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, che hanno i loro pareri. Il parere della Commissione bilancio è favorevole con osservazioni.

Invito il relatore a riferire sul testo elaborato dal Comitato ristretto, al quale il Gruppo comunista-PDS ha già presentato alcuni emendamenti.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Credo che ormai tutti i membri della Commissione siano edotti della scelta che il Comitato ristretto ha fatto; era partito con l'obiettivo di fare una legge quadro di programmazione pluriennale ed anche con l'intenzione di innovare in maniera piuttosto consistente le procedure di governo della politica dei beni culturali, ma si è trovato poi di fronte ad una progressiva riduzione



degli stanziamenti, fino a registrare in sostanza che sono a disposizione soltanto 397 miliardi previsti nella legge finanziaria.

Le ambizioni del Comitato ristretto sono state ridotte di conseguenza. Proponiamo quindi alla Commissione un provvedimento molto snello, di pochi articoli, nei quali cerchiamo di salvare comunque un'idea di programmazione, con qualche innovazione di procedura. Soprattutto, con questo provvedimento non corriamo il rischio di vedere questi finanziamenti fagocitati dai prossimi interventi del Governo, cosa che potrebbe avvenire qualora non li avessimo impegnati. Abbiamo indicato delle priorità, abbiamo indicato dei settori di intervento ed anche alcune importanti innovazioni procedurali. Quindi ritengo che si possa procedere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento.

Ieri sera con il sottosegretario Covatta ci siamo recati alla Commissione bilancio per il parere, e abbiamo recepito alcune osservazioni; in particolare si suggerisce di sopprimere alcune delle procedure innovative che avevamo introdotto in materia di appalti, chiedendo che si faccia invece riferimento alla normativa vigente. Abbiamo anche accettato di ridurre lo stanziamento complessivo a 397 miliardi, lasciando da parte il discorso del FIO, anche perchè non è stato ancora definito dal Governo l'utilizzo di questa somma. Ci sono poi state comunicate alcune osservazioni che prenderemo in considerazione nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti e su cui la Commissione potrà facilmente esprimersi. In questo senso preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Manzini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**BOMPIANI.** Vorrei avanzare una richiesta di chiarimento. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 si parla di «sistema museale nazionale»; vorrei chiedere che cosa ciò significhi sul piano giuridico e se sia corretto parlare di sistema. Mi chiedo se non si tratti piuttosto di valorizzazione della rete museale nazionale, magari in attesa di farne un sistema organico.

Un'altra richiesta di chiarimento riguarda il comma 4 dell'articolo 1, in cui per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si esclude il riferimento alla lettera *c*) riguardante l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse. Io penso che talvolta ci possano essere delle urgenze anche nell'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare valore artistico o storico per il rischio di perdita parziale o totale; quindi vorrei sapere perchè questo riferimento è stato escluso.

**CHIARANTE.** Signor Presidente, la motivazione per la quale si era lavorato su questo provvedimento era quella di cercare di delineare, pur nella relativa esiguità degli stanziamenti che si avevano a disposizione, una griglia per una programmazione di interventi che servisse ad uscire dalla genericità delle norme procedurali di cui avevamo sentito il peso in occasione di interventi realizzati negli ultimi anni nel campo dei beni culturali: interventi in alcuni casi molto più dotati di mezzi finanziari

che non quelli su cui stiamo lavorando. L'impostazione di questo provvedimento infatti non definiva con chiarezza nè gli obiettivi nè le procedure nè il rapporto tra intervento straordinario ed intervento ordinario, con ciò configurando tutta una serie di inconvenienti quali quelli che si sono riscontrati nella politica dei beni culturali; quindi lo sforzo compiuto dal Comitato ristretto doveva essere quello di fissare per lo meno una griglia di rilievo per la realizzazione dei progetti indicati nel provvedimento.

Devo dire che la situazione che ci troviamo di fronte questa mattina si presenta preoccupante, e non solo per l'ulteriore diminuzione (che in qualche modo prevedevamo) della somma a disposizione, che da 769 si ridurrebbe a 397 miliardi stanziati nella legge finanziaria per la voce specifica del patrimonio culturale: l'aspetto che mi preoccupa ancora di più è che con la soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 proposta dalla Commissione bilancio si intacca quella griglia di criteri cui accennavo e si ritorna nell'ambito di una procedura molto indeterminata quale quella precedentemente seguita. Il comma 3 dell'articolo 3, ad esempio, è il solo punto che riguarda i contributi per interventi su beni culturali non statali, ed è assolutamente da salvaguardare.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. La Commissione bilancio ha chiesto semplicemente di eliminare le procedure straordinarie di concessione.

CHIARANTE. Vengo ora agli emendamenti che abbiamo presentato. L'emendamento 1.1 è meramente formale. Con l'emendamento 1.2 si propone che, qualora entro 30 giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti siano comunque trasmessi al competente ufficio centrale. L'emendamento 5.1, che considero il più importante, è diretto a stimolare la capacità di progettazione dei lavori degli uffici del Ministero stesso, cioè dei tecnici scientifici e del personale tecnico addetto alle soprintendenze. Occorre spezzare il circolo vizioso per cui si dice che si deve valorizzare al massimo la competenza dei Ministeri, ma poi, siccome questa competenza non esiste, si dice che è indispensabile affidarsi a professionisti esterni o che provengono dall'università. Conoscendo le condizioni in cui molto spesso i tecnici del Ministero si trovano ad operare, mi pare opportuno creare una incentivazione per coloro che curano la redazione e la direzione dei progetti di lavoro.

VESENTINI. La Commissione bilancio ha l'abitudine di essere molto tranciante quando dà pareri sulle nostre proposte; ebbene, vorrei dire che la Commissione bilancio non ha saputo fare i conti, perchè qualora sopprimessimo i finanziamenti di cui al punto *b*) del comma 1 dell'articolo 6, la somma disponibile non sarebbe di 397 miliardi bensì di 390 miliardi. Infatti, si sopprime un finanziamento rispettivamente di 343 e di 36 miliardi, per un totale di 379 miliardi. Se togliamo questa cifra dai 769 miliardi otteniamo un totale di 390 miliardi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. È stato rimodulato tutto lo stanziamento e sono rimasti 397 miliardi. I 7 miliardi di cui lei parla vengono trovati sul fondo della Tabella B.

VESENTINI. Sono d'accordo con il senatore Chiarante per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 3. Penso che si debbano introdurre condizioni molto rigorose in genere, e in particolare quando si finanziano con fondi pubblici interventi sui beni culturali non statali. Si potrebbe pertanto sopprimere il secondo periodo del comma 3, oppure stabilire che per i finanziamenti per restauri di beni culturali non statali non esistono deroghe di alcun genere.

MEZZAPESA. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sul comma 3 dell'articolo 1, laddove si fissano le percentuali di intervento nei singoli settori.

Anzitutto osservo che se vogliamo indicare queste percentuali la dizione «può determinare» non è esatta, perchè il programma potrebbe anche non determinare, e allora sarebbe inutile parlarne. Se invece intendiamo dire che «deve» determinare, occorre inserire il termine «determina», con un indicativo che, nel linguaggio legislativo, ha valore di imperativo.

Seconda osservazione: sono stati raggruppati alcuni settori, e cioè le lettere *a)* e *b)* e le lettere *d)* ed *e)*. Per il primo raggruppamento non ho nulla da dire perchè la lettera *a)* parla di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e la lettera *b)* di recupero e restauro del patrimonio; si tratta di materia affine. Invece meno bene va il raggruppamento tra la lettera *d)* e la lettera *e)*: infatti nella prima si parla di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonchè completamento *e)* razionalizzazione del sistema informativo, ma la lettera *e)* riguarda la valorizzazione del sistema museale, che ritengo sia cosa ben diversa. Quindi, sempre nella logica di determinare la percentuale, sarebbe bene mantenere una distinzione, altrimenti la quota destinata potrebbe andare tutta alla lettera *d)* o alla lettera *e)*, a seconda delle esigenze che il Ministero riterrà prioritarie, a scapito dell'uno o dell'altro settore.

La terza osservazione riguarda l'ammontare delle risorse; e qui mi affido al giudizio del Sottosegretario che certamente conosce più cose di noi in merito alla catalogazione. Quel 30 per cento previsto per gli interventi relativi alle lettere *d)* ed *e)*, tenuto conto che abbiamo recentemente approvato dei provvedimenti e stanziato fondi con leggi particolari per la catalogazione, potrebbe anche essere ridotto in favore del primo raggruppamento di interventi nel campo della manutenzione, del recupero e del restauro del patrimonio in cui si manifestano grandi difficoltà. Infatti ogni volta che indichiamo, doverosamente, ai nostri soprintendenti qualche opera che deve essere restaurata, vediamo che non ci sono mai i fondi necessari. Ho voluto rappresentare questo problema. Mi appello alla sensibilità e alla conoscenza più diretta che di questo argomento ha il Sottosegretario il quale potrebbe anche dirci come viene attuata la legge per la precatalogazione e per la catalogazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Faccio osservare al senatore Bompiani che la dizione «sistema museale

nazionale» fa parte del disegno di legge all'ésame del Consiglio dei ministri per la riforma del sistema museale nazionale. Non ho nessuna difficoltà a cambiare il termine, ma non lo ritengo necessario.

Per quanto riguarda la omissione del riferimento alla lettera *c*) nel comma 4 dell'articolo 1, essa si è resa necessaria perchè la segnalazione dei beni da acquisire è compito d'ufficio dei soprintendenti e degli uffici periferici. Trattandosi di contemperare queste esigenze con le disponibilità finanziarie, la decisione è ovviamente di competenza del centro, quindi sarebbe stato pleonastico parlare di proposta.

Circa le considerazioni del senatore Chiarante, che in larga parte condivido, devo dire che anch'io ho il rammarico di non aver potuto varare una legge di programmazione. Una legge di programmazione per essere efficace avrebbe presupposto una significativa riforma della struttura del Ministero per beni culturali ed ambientali, mentre tutto sommato il testo che veniva proposto in prima battuta dal Comitato ristretto non prevedeva questa riforma bensì una semplice razionalizzazione della attività degli uffici esistenti. È questo un paradosso che capita alla fine di questa legislatura. Credo che una legge di programmazione dovrà essere approvata nella prossima legislatura, avendo auspicabilmente qualcosa da programmare: francamente, inventarsi grandi strutture di programmazione per distribuire meno di 400 miliardi in tre anni poteva sembrare un po' eccessivo. Sugli emendamenti mi esprimerò di volta in volta, comunque mi pare che in linea di massima non ci siano obiezioni.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Mezzapesa, vorrei far presente che l'accorpamento della lettera *d*) e della lettera *e*) non è così arbitrario come sembra, perchè in realtà quando si parla di valorizzazione del sistema museale non ci si riferisce all'edilizia o ad interventi fisici, che rientrano sotto il capitolo del restauro, ma ci si riferisce proprio a tutti quei sussidi didattici, informativi, promozionali catalogati che debbono essere connessi a un moderno servizio museale. Quindi, l'aver raggruppato le due voci (fermo restando che in sede di definizione del programma esse possono essere distinte, diversamente graduate, e così via) sta ad indicare la necessità di collegare strettamente l'attività catalografica non solo ai fini inventariali e scientifici ai quali finora è stata finalizzata, ma anche ai fini della migliore fruizione da parte del pubblico del patrimonio culturale. Non ha molto senso che le banche dati che sono state elaborate nel corso di questi anni siano chiuse negli uffici delle soprintendenze; avrebbe più senso che esse venissero utilizzate al fine anche di assicurare una migliore fruizione del patrimonio. Mi permetto quindi di insistere sulla opportunità di questo collegamento.

Ovviamente ho notato anch'io la non congruità dell'espressione «può determinare», e sono d'accordo sull'ipotesi di emendamento del senatore Mezzapesa.

Ritengo di non dover aggiungere parole per sottolineare l'urgenza del provvedimento, in assenza del quale correremmo il serio rischio di avere una situazione di carenza assoluta di fondi per i prossimi tre anni.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 769 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;

b) recupero e restauro del patrimonio di cui al comma 1;

c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

3. Il programma triennale può determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 30 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera c).

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti Uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.

5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o Istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti Uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, il piano di interventi organici. Eventuali piani relativi agli anni successivi al primo sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo la parola: «recupero», inserire l'altra: «salvaguardia».*

1.3 IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero: «769» con l'altro: «397».*

1.4 IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «recupero», inserire l'altra: «salvaguardia».*

1.5 IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «può determinare», con l'altra: «determina».*

1.6 IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire: «30» con: «25».*

1.7 IL RELATORE

*Alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «qualora entro 30 giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente Ufficio centrale.».*

1.2 CHIARANTE, NOCCHI

*Al comma 6, dopo le parole: «comma 2,» sostituire: «un» con: «il» e sostituire le parole: «relativi agli anni successivi al primo» con l'altra: «successivi».*

1.1 CHIARANTE, NOCCHI

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.3 e 1.5 da me presentati sono stati elaborati per consentire la realizzazione di interventi organici di recupero e salvaguardia con l'inserimento appunto della parola «salvaguardia».

L'emendamento 1.4 è inteso ad adeguare lo stanziamento alle indicazioni della Commissione bilancio. È chiaro che in questo caso non si tratta di spesa corrente: sono progetti sperimentali, quindi aggiuntivi.

Al comma 3 c'è un problema di raccordo con il comma 6 dello stesso articolo. Quando parliamo del piano (che sarebbe il primo piano annuale di interventi organici, avendo trasformato la nostra idea iniziale che prevedeva la scansione temporale) dobbiamo sapere che si tratta del primo piano annuale di cui al comma 6, perchè non credo che ogni anno con gli stanziamenti che abbiamo potremo procedere alla suddivisione lasciando delle quote anno per anno. Con l'emendamento 1.6 accolgo l'indicazione del senatore Mezzapesa di rendere cogente la norma, mentre con l'emendamento 1.7 propongo di ridurre al 25 per cento la quota degli stanziamenti da assegnare alle attività di catalogazione e valorizzazione del sistema museale.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Ritengo che sia oggettivamente utile lasciare un 15 per cento a disposizione del Ministro per integrare eventualmente il capitolo relativo al restauro e recupero. Mi auguro che il Parlamento approvi la legge di riforma dei musei in questa legislatura perchè senza un minimo di volano economico questa legge, come le altre, non funzionerebbe. Il Parlamento, e in modo particolare questa Commissione, ha più volte sollecitato il completamento dell'attività di catalogazione, e mi sembra logico poter proseguire il programma di catalogazione, anche se il 30 per cento non è certo una quota eccessiva. Aggiungo che mentre le lettere *a)* e *b)* riguardano quasi esclusivamente l'Ufficio centrale dei beni artistici e archeologici, tutte le esigenze del sistema bibliotecario nazionale e del sistema archivistico vanno a gravare sulla catalogazione.

BOMPIANI. La lettera *e)* è relativa alla realizzazione di progetti sperimentali. Vorrei sapere se questi progetti sperimentali possono essere relativi anche al decentramento, oltre che alla gestione, esposizione e fruizione in loco, cioè dove già esistono i musei.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Lo spirito della legge di riforma dei musei punta alla creazione di sistemi museali territoriali che integrino i servizi di tutti i musei, a prescindere dalla loro proprietà, e che creino dei poli unificati di servizi di informazione, catalogazione, restauro e tutto ciò che può servire.

BOMPIANI. Non sarebbe il caso di introdurre anche la possibilità di gestione decentrata? Trattandosi di progetti sperimentali, potrebbe essere utile fare un'esperienza di questo tipo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Se si volesse intendere una maggiore autonomia dei musei statali si

andrebbe a confliggere con la legge in vigore. Invece, una volta approvata la legge di riforma, questo sarà possibile.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dai senatori Chiarante e Nocchi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dai senatori Chiarante e Nocchi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura, a qualificati professionisti singoli o associati preferendo i primi quando siano particolarmente esperti nel settore di intervento. I



compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli interventi.

3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori.

4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione - sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come da ultimo modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto contabile.

5. I progetti per l'inventariazione, la precatalogazione e la catalogazione inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione. Essi devono prevedere una inventariazione di massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84. Le modalità tecniche dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate dai competenti Istituti e Uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti Istituti ed Uffici.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a qualificati professionisti» al termine del periodo, con le altre: «o a professionisti esterni».*

2.1

IL GOVERNO

*Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «importi superiori» le altre: «fino a un miliardo e mezzo».*

2.4

IL RELATORE

*Al comma 5, aggiungere dopo le parole: «i progetti per» nel primo periodo «devono prevedere», nel secondo periodo e «modalità tecniche» nel terzo periodo la parola «censimento».*

2.2

IL RELATORE

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle indicazioni dei» con l'altra: «ai».*

2.3

IL RELATORE

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «predetti» aggiungere le altre: «istituti ed».*

2.5

CHIARANTE

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Quando si parla, al comma 2, della predisposizione dei progetti che, in caso di motivata impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura e a qualificati professionisti, mi fermerei qui, senza dire «singoli o associati»: infatti, c'è forse una norma che stabilisce che possa firmare uno studio? È sempre il singolo professionista che firma.

BOGGIO. È una materia controversa, ma firma anche lo studio e le regioni sostengono che questa firma ha valore.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Parlando di qualificati professionisti non escludiamo nè i singoli nè gli associati.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi permetto di non essere d'accordo e di ritenere che, così come in tutta Europa vengono riconosciute le società di ingegneria, prima o poi la corporazione degli ingegneri e degli architetti dovrà fare la stessa cosa.

BOGGIO. Non si tratta di questo, ma di cosa diversa. È una materia estremamente controversa, sulla quale si giocano miliardi. Gli studi hanno dei responsabili.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. In relazione a questo comma il Governo propone di operare in analogia a quanto la Commissione bilancio ci chiede di fare circa i primi due commi dell'articolo 3. Esistono procedure ordinarie che sono quelle attualmente in vigore, e noi non intendiamo innovare queste procedure. Pertanto l'articolo potrebbe ridursi alle parti effettivamente significative, che sono due: da un lato si dice che la progettazione esterna deve essere considerata una motivata eccezione, dall'altro si stabilisce che i compensi devono gravare sui finanziamenti iscritti nel bilancio. La parte restante a mio parere è pleonastica e può generare perplessità. Pur con tutto il rispetto che nutro nei confronti dei numerosi professori universitari presenti in questa Commissione, non comprendo da quale criterio possa essere giustificata la previsione di «qualificati professionisti».

Il Governo perciò propone di sostituire al comma 2, primo periodo, le parole da: «a qualificati professionisti» al termine del periodo, con le altre: «o a professionisti esterni».

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Il comma 4 dell'articolo 2 fa riferimento ai progetti esecutivi degli interventi, stabilendo che questi sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo della spesa di lire un miliardo e dal competente direttore generale per importi superiori. La mancata quantificazione dell'importo di spesa che può essere approvato dal competente direttore generale a mio parere crea notevoli perplessità. Con l'emendamento 2.4 propongo quindi di aggiungere al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole: «importi superiori», le altre: «fino ad un miliardo e mezzo». Oltre questa cifra deve intervenire direttamente il Ministro.

Inoltre nelle previsioni contenute al comma 5 dell'articolo 2 è indispensabile introdurre anche un riferimento al censimento I concetti di inventariazione, precatalogazione e catalogazione differiscono da quello di censimento: infatti esso implica una descrizione sommaria, non l'identificazione pezzo per pezzo degli oggetti.

Tra l'altro, prevedendo la possibilità di procedere ad un censimento, si elimina l'obbligo di ricorrere in ogni caso all'inventariazione. Con l'emendamento 2.2 propongo perciò al comma 5 di aggiungere, dopo le parole: «i progetti per» nel primo periodo «devono prevedere», nel secondo periodo «e modalità tecniche» e nel terzo periodo la parola: «censimento».

Con l'emendamento 2.3 propongo, al comma 5 dell'articolo 2, ultimo periodo, di sostituire le parole: «alle indicazioni dei» con l'altra: «ai».

Nell'ambito del Comitato ristretto era emersa l'opportunità di precisare chiaramente che i criteri catalografici debbono essere fissati pubblicamente in modo da evitare inconvenienti futuri.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. I criteri sono già fissati pubblicamente poichè vengono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. Preciso inoltre che oggi firmerò il decreto contenente il programma relativo alla lettera a), che è stato redatto tenendo conto dei criteri fissati e della compatibilità dei progetti con quei criteri.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Nel momento in cui i vari uffici definiscono i criteri non li rendono pubblici, ma successivamente affermano che tutti dovrebbero conoscerli.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. I criteri catalografici si identificano con le schede tipo che non possono essere tenute nascoste.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Sarebbe forse opportuno stabilire esplicitamente che tali schede tipo debbono essere rese pubbliche. Vorrei evitare in futuro di discutere nuovamente questo argomento.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Una simile previsione sarebbe del tutto superflua.

Il Governo esprime comunque parere favorevole sugli emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal Governo.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5 presentato dal senatore Chiarante.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. La realizzazione di progetti inseriti nel piano, di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, è affidata, di norma, ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, che la eseguono in economia o a trattativa privata. È fatto divieto di suddividere detti progetti in fase di affidamento.

2. Con il provvedimento di approvazione del piano possono essere individuati gli interventi da realizzare con le modalità di cui al comma 1 e quelli da realizzare con affidamento, mediante gara pubblica, ad imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica, adeguate ai lavori da realizzare, o a consorzi o raggruppamenti temporanei nei quali abbiano partecipazioni le predette imprese.

Con lo stesso provvedimento sono individuati gli interventi che possono essere realizzati con il ricorso al sistema della concessione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, in quanto applicabili.

3. Per gli interventi di restauro, recupero, valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi nella

misura del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi. Nel corso dell'esecuzione del progetto possono essere erogate anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento dei lavori con erogazione del saldo a collaudo avvenuto.

4. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato, sono resi accessibili al pubblico compatibilmente con il carattere storico e artistico con le esigenze di conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati.

5. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

6. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, inviano ogni tre mesi e comunque entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito, dichiara di non avere nulla da osservare, pur condizionando il parere alla soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 nonché - in ottemperanza all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione - alla soppressione della lettera *b*) dell'articolo 6 e alla riduzione dell'importo di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo di 1 miliardo per ciascuno degli anni indicati, il totale quindi diventando 397 miliardi».

MANZINI, *relatore alla Commissione*. In seguito alle modifiche suggerite dalla Commissione bilancio, ritengo sia utile considerare una nuova formulazione relativamente ai primi tre commi dell'articolo 3.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo col relatore. Il Governo ritiene che la realizzazione dei progetti debba essere affidata ai competenti organi periferici che la eseguono secondo le procedure vigenti in materia di pubblici appalti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,05 e sono ripresi alle ore 12,10.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Al fine di tenere puntualmente conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, annuncio la presentazione, di intesa con il Governo, di tre nuovi emendamenti volti rispettivamente a sopprimere la parte contestata del comma 1, a sopprimere interamente il comma 2 e a modificare i tempi per l'invio della relazione tecnica.

PRESIDENTE. Sempre al fine di ottemperare alle indicazioni della Commissione bilancio, il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del comma 3.

Do lettura degli emendamenti presentati all'articolo 3:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma» e le parole da: «che la eseguono» al termine del comma.*

3.1

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

3.2

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni».

3.3

IL GOVERNO

*Al comma 6, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «sei» e sopprimere la parola: «comunque».*

3.4

IL RELATORE

Per consentire un dibattito informale sulla complessa questione, se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,35 e sono ripresi alle ore 12,40.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3 presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nei piani annuali di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961 n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere la parola: «annuali».*

4.1

IL RELATORE

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni di cui all'articolo 2 relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 relative all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonché quella dell'articolo 4.

CHIARANTE. Signor Presidente, la mia parte politica ritiene opportuno proporre il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:*

«2. Per gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, promossi dalle soprintendenze e da esse progettati e diretti, una quota pari al 2 per cento per gli importi fino a un miliardo e pari all'1 per cento per gli importi eccedenti tale cifra è riservata ai funzionari tecnici competenti per materia effettivamente incaricati dell'opera di progettazione e direzione dei lavori. Nel caso di progetti affidati a professionisti esterni si fa riferimento alle vigenti tariffe professionali.».

5.1

ARGAN, NOCCHI, CHIARANTE

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. A parere del Governo il riferimento ai funzionari tecnici è inclegante e poco pratico: in realtà non è chiaro con quali soggetti si identifichino tali funzionari. Sarebbe più opportuno usare una formulazione analoga ma più generica, anche per evitare qualsiasi contenzioso parasindacale.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore condivide la *ratio* ispiratore della proposta del senatore Chiarante.

PRESIDENTE. Al fine di approfondire questo aspetto del problema, sospendo brevemente la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,45 e sono ripresi alle ore 12,50.*

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Questa breve pausa di riflessione mi induce a proporre al senatore Chiarante di riformulare il testo dell'emendamento, eliminando il riferimento al fondo di incentivazione. Nella sua attuale formulazione l'emendamento contraddice infatti con la legislazione sul pubblico impiego. Se il senatore Chiarante non accettasse il mio invito il Governo sarebbe costretto quindi ad esprimere parere contrario.

MANZINI, *relatore alla Commissione*. Anche il relatore invita il senatore Chiarante a modificare l'emendamento. La *ratio* della proposta è condivisibile, ma la sua formulazione contrasta con alcune leggi dello Stato.

CHIARANTE. Accogliendo le indicazioni del Sottosegretario, la mia parte politica presenta il seguente nuovo testo dell'emendamento:

*Aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma:*

«2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali dalle soprintendenze e da esse progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.».

5.1

ARGAN, NOCCHI, CHIARANTE



PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 presentato dal senatore Argan e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1991-1993 si provvede:

a) quanto a lire 78 miliardi per il 1991, a lire 146 miliardi per il 1992 e lire 176 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali»;

b) quanto a lire 36 miliardi per il 1992 e lire 343 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce «Fondo per lo sviluppo economico e sociale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo ho presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri: «78», «146» e «176» rispettivamente con: «77», «145» e «175».*

6.2

SPITELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

6.1

SPITELLA

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 tendono a recepire le indicazioni della Commissione bilancio, il cui parere ho in precedenza letto ai colleghi della Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 6.2 da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.1 da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

**«Disposizioni per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e circensi» (2936), approvato dalla Camera dei deputati (Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2936, sospesa in precedenza. Comunico che, in accordo con il Ministro, ho presentato alcuni emendamenti al provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. La presente legge definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento di programmi straordinari di interventi:

a) per la realizzazione di impianti permanenti adatti all'allestimento ed alla rappresentazione di spettacoli musicali o per il loro adeguamento alla normativa per la sicurezza;

b) per l'acquisto, la costruzione, il completamento e la ristrutturazione di impianti di rilevanza locale destinati agli spettacoli teatrali e cinematografici o per il loro adeguamento alla normativa per la sicurezza;

c) per la concessione di contributi a privati che acquistino, costruiscano, ristrutturino o adeguino alla normativa per la sicurezza impianti per spettacoli;

d) per la realizzazione, nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, di aree attrezzate da destinare stabilmente alla installazione di circhi e delle altre strutture di spettacolo viaggiante;

e) per la realizzazione del Palazzo del Cinema dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), ad opera dei comuni, province e loro consorzi sono realizzati, secondo programmi approvati ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello

spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della realizzazione e della gestione delle opere. Agli interventi di cui al comma 1, lettera *c*), si provvede con le procedure previste dall'articolo 3.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come prorogato dall'articolo 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. L'intervento di cui al comma 1, lettera *e*), è realizzato sulla base di un programma approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'affidamento in concessione a privati della progettazione e della realizzazione delle opere. Il comune di Venezia è autorizzato a concorrere al finanziamento dell'intervento e a costituire a favore dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia il diritto di superficie sull'area idonea messa a disposizione, sulla quale l'Ente potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche mediante» alla fine del periodo.*

1.1

IL RELATORE

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. L'emendamento tende a recepire una indicazione della Commissione lavori pubblici, che invitava ad eliminare la previsione dell'affidamento in concessione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa i criteri ed i parametri per la valutazione e la scelta dei progetti relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), e il termine per la presentazione delle relative domande, sentita una commissione tecnica, presieduta dallo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dai vicepresidenti delle sezioni autonome, rispettivamente, di credito cinematografico e per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro e da tre esperti, nominati dal Ministro medesimo, di cui uno scelto tra gli esperti di materie urbanistiche, uno scelto nell'ambito degli operatori qualificati

del settore dello spettacolo ed uno scelto tra gli esperti di problemi connessi con la realizzazione di impianti di spettacolo.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si ha riguardo, per i criteri ed i parametri di valutazione e di scelta, alla capienza e all'adeguato sfruttamento dello spazio, all'innovazione tecnologica con particolare riferimento alle capacità acustiche.

3. I criteri ed i parametri di valutazione e di scelta relativi agli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), tengono conto della polivalenza e del valore culturale degli impianti da acquistare, costruire o ristrutturare, con particolare riguardo agli interessi delle comunità locali e alle necessità di riequilibrio territoriale. Prioritario in ogni caso deve essere considerato l'adeguamento della sala e degli arredi alle vigenti norme di sicurezza.

4. I criteri ed i parametri elaborati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le domande dei soggetti interessati devono essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine indicato nel decreto previsto dal comma 4 e devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista, l'eventuale concessionario per la realizzazione che dovrà curare anche la gestione, le tecnologie innovative eventualmente utilizzate, con particolare riferimento, per quanto concerne gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*), alle capacità acustiche, al rispetto della normativa relativa all'abolizione delle barriere architettoniche; devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture di spettacolo esistenti nel territorio del soggetto richiedente.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la commissione tecnica di cui al comma 1, individua le aree geografiche interessate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), avendo riguardo all'equilibrata distribuzione degli interventi stessi sul territorio nazionale, con particolare riferimento all'ampiezza del bacino di utenza, ed elabora il piano di riparto dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e di scelta fissati ai sensi del presente articolo. Ai fini del riparto la commissione tecnica è integrata di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio o da un suo delegato.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, province e loro consorzi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), anche nel caso in cui la costruzione e la gestione degli impianti vengano affidate in concessione a privati, mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 260 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale nella misura del 6 per cento; i mutui concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non devono

superare, complessivamente, il 50 per cento dell'importo previsto nel presente comma.

8. Per i fini di cui al comma 7 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1992.

9. Al comune di Venezia, per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, lettera e), sono assegnati lire 25 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), gli enti sono tenuti a trasmettere mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto previsto dal comma 6, la domanda di mutuo corredata del progetto esecutivo. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza di detto termine, la Cassa depositi e prestiti comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco degli enti che abbiano trasmesso la domanda di mutuo ed il progetto esecutivo. Il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca il contributo concesso ai soggetti risultanti inadempienti ed utilizza le somme disponibili secondo le modalità indicate nel comma 6.

11. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), e nomina le commissioni per la loro collaudazione, anche in corso d'opera.

A questo articolo ho presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «sentita» al termine del comma.*

2.1

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «sentita la commissione tecnica di cui al comma 1», con le altre: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome».*

2.2

IL RELATORE

*Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.3

IL RELATORE

*Al comma 7, inserire dopo la parola: «prestiti», le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202».*

2.4

IL RELATORE

*Al comma 8, sostituire le parole: «20 miliardi», con le altre: «20,9 miliardi».*

2.5

IL RELATORE

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Alcuni degli emendamenti presentati all'articolo 2 accolgono le condizioni suggerite dalla Commissione bilancio. L'emendamento 2.2 recepisce invece una istanza del senatore Nocchi tendente a rafforzare il ruolo delle regioni. L'emendamento 2.4 precisa i limiti entro cui gli enti locali potranno ottenere i mutui per la realizzazione delle strutture idonee ad ospitare spettacoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. Gli interventi finanziari previsti dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo di sostegno presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, e dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, articolo 13, secondo comma, lettera *b*), nonché dalla lettera *e*) dello stesso comma, istitutivo del fondo speciale presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, sono estesi anche agli esercenti per l'acquisto delle sale di spettacolo di cui siano conduttori o affittuari da almeno cinque anni. In tal caso il bene acquistato non può essere distolto dalla sua destinazione prima che siano decorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

2. Per l'adattamento, la costruzione o il completamento di immobili da adibire a sale di pubblico spettacolo, teatrale, musicale o cinemato-

grafico, nonchè per l'acquisto di sale già in attività, è assegnato un contributo in conto interessi pari al 6 per cento dei mutui concessi da banche, enti e società finanziarie legalmente costituite, comprendendo anche quelli già sottoscritti alla data di approvazione della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 5 miliardi a decorrere dal 1992 per alimentare:

a) il fondo di sostegno di cui al comma 1 per lire 3 miliardi a decorrere dal 1992;

b) il fondo speciale di cui al comma 1 per lire 2 miliardi a partire dal 1992.

4. Gli apporti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere tenuti con contabilità separate e gli importi non utilizzati alla fine di ciascun esercizio finanziario sono destinati per le finalità complessive dei rispettivi fondi.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto su mutui che non superino per ciascuna sala o impianto la somma di lire 1 miliardo e 500 milioni, ovvero sulla parte dei mutui non eccedente tale somma e comunque fino all'importo complessivo di lire 50 miliardi e di lire 33 miliardi di mutui, rispettivamente, per le lettere a) e b) del comma 3.

A questo articolo ho presentato i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire le parole: «5 miliardi» con le altre: «4,1 miliardi».*

3.1

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «3 miliardi» con le altre: «2,55 miliardi».*

3.2

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «2 miliardi» con le altre: «1,55 miliardi».*

3.3

IL RELATORE

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche questi emendamenti sono volti a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio, perciò il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Apertura nuove sale*). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'autorizzazione è necessaria anche per utilizzare in maniera non occasionale un teatro come sala di proiezioni cinematografiche.

3. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai commi 1 e 2, nonchè dall'articolo 33, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, tenendo conto delle sale esistenti e della popolazione, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza nonchè l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti delle sale già esistenti nel territorio comunale».

2. L'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 33 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nel caso in cui gli interventi di costruzione, trasformazione ed ampliamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche ovvero all'ampliamento di sale ed arene già in attività abbiano formato oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge è rilasciata unitamente al provvedimento con cui viene disposto il finanziamento.

3. L'autorizzazione all'apertura di sale di spettacolo costituisce titolo per il rilascio della autorizzazione alla vendita di oggetti attinenti alle attività di spettacolo e alla prestazione di servizi complementari, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Entro il 31 dicembre 1991 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo



e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

**È approvato.**

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 2, commi 7, 8 e 9, e dall'articolo 3, comma 3, pari a lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, per gli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori vengono sospesi alle ore 13,15; proseguono in altra sede dalle ore 16 alle ore 16,35, quindi vengono nuovamente sospesi e sono ripresi alle ore 18,45.*

**«Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli» (2819)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli», già approvato dalla Camera dei deputati.

Devo innanzitutto far presente alla Commissione, non senza rammarico, che il Governo non ha comunicato alcuna notizia in merito al provvedimento.

Come ho già avuto modo di anticipare ad alcuni colleghi, ho comunque predisposto alcuni emendamenti, che mi riservo di illustrare, volti fra l'altro a reperire una nuova copertura finanziaria. Questi emendamenti sono stati già inviati alla Commissione bilancio per l'espressione del parere, ma purtroppo la stessa non potrà esprimersi in merito, e pertanto la definizione del disegno di legge deve necessariamente essere rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Desidero comunque anticipare brevemente la portata degli emendamenti in questione. Si tratta di tre proposte emendative, la prima delle quali, riferita all'articolo 3, è volta a precisare quali sono le scuole che vengono statizzate. Con il secondo emendamento, riferito all'articolo 4, si propone la soppressione del comma 5, perchè a mio avviso non è possibile introdurre un trattamento preferenziale per questi insegnanti che passano nei ruoli dello Stato provenendo da un incarico annuale, non da un ruolo. Se tali insegnanti fossero stati in ruolo negli Educandati sarebbe stata giustificata la proposta avanzata dalla Camera di inquadrarli riconoscendo loro gli anni di servizio prestato nel ruolo; essendo invece insegnanti fuori ruolo, vanno assoggettati allo stesso trattamento dei dipendenti statali. In base a tale trattamento, quando un supplente diventa di ruolo entra nello stesso con lo stipendio iniziale e quindi la sua carriera viene ricostruita riconoscendogli gli anni di servizio prestati fuori dal ruolo secondo una normativa generale che prevede che un terzo di tale periodo sia riconosciuto interamente mentre i rimanenti due terzi siano considerati per metà.

Con il terzo emendamento, riferito all'articolo 6, si individua la copertura del provvedimento nell'utilizzazione del fondo per l'insegnamento delle lingue.

Come ho già detto, la Commissione bilancio non potrà esprimersi in merito a tali emendamenti nella giornata odierna e pertanto la definizione del provvedimento dovrà essere rinviata alla ripresa dei lavori.

**CALLARI GALLI.** Desidero, signor Presidente, ribadire il disappunto della mia parte politica per il silenzio del Governo relativamente al provvedimento in discussione. Mi sembra che, nonostante le sollecitazioni da noi rivolte al Governo e le successive assicurazioni, e nonostante lo sforzo compiuto dalla Commissione per cercare di ovviare allo stato di grave necessità in cui versano gli Educandati, il Governo non abbia fatto nulla se non rispondere con il silenzio assoluto. Nell'ipotesi di dissenso sul provvedimento, il Governo avrebbe dovuto informarne la Commissione; se invece da parte del Governo non vi è un atteggiamento di opposizione al provvedimento, non si riesce francamente a comprendere quali siano i motivi che ne hanno ispirato il comportamento.

Ribadisco pertanto il disappunto del mio Gruppo per il modo in cui il Governo ha affrontato la materia oggetto di questo disegno di legge, la cui discussione - desidero ricordarlo - è iniziata presso questa Commissione ormai da qualche mese.

BOMPIANI. Desidero innanzitutto ringraziarla, signor Presidente, per le iniziative da lei intraprese per consentire l'approvazione del disegno di legge in discussione.

Alla luce di quanto da lei esposto ritengo non si possa far altro che prendere atto della situazione auspicando che alla ripresa dei lavori parlamentari si possano finalmente acquisire le informazioni richieste così da potere, disponendo di un quadro completo, giungere sollecitamente alla definizione del provvedimento onde renderne possibile la definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il che renderebbe possibile il funzionamento della scuola.

AGNELLI Arduino. Desidero associarmi alle espressioni di ringraziamento del senatore Bompiani, sottolineando i positivi sforzi compiuti dal Presidente per individuare una idonea copertura degli oneri connessi al provvedimento così da giungere alla sua approvazione prima dell'interruzione dei nostri lavori.

Mi spiace invece di dover manifestare disappunto per l'assenza del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Desidero infine esprimere l'auspicio che alla ripresa dei lavori parlamentari il provvedimento venga posto sollecitamente all'ordine del giorno così da poter risolvere in modo adeguato - con l'ausilio dei chiarimenti richiesti al Governo - il problema degli Educandati femminili di Napoli.

VESENTINI. Signor Presidente, nell'associarmi alle osservazioni dei colleghi già intervenuti, desidero soltanto sottolineare la necessità che la questione oggetto del provvedimento in esame venga finalmente chiarita, con l'ausilio del Governo. Alle nostre richieste di chiarimenti, per esempio sul numero degli studenti interessati e delle classi, non è stata data risposta dal Governo e le uniche informazioni coerenti che ci sono state fornite sono venute da una fonte che definirei impropria, per così dire, cioè dal Presidente di questa Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal Presidente, ritengo che vadano esaminati al momento opportuno. Desidero solo anticipare che ad una prima lettura delle proposte emendative è sorto in me il dubbio se si possa parlare di finanziamento a regime in questo caso, trattandosi di personale non di ruolo.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è appena giunta la notizia che il ministro Misasi ha investito il Ministro del tesoro dei problemi di copertura finanziaria del provvedimento sugli Educandati, senza peraltro ottenere alcuna risposta.

BOFFA. Desidero, signor Presidente, darle atto dell'impegno da lei profuso in questi giorni per cercare di definire il provvedimento in discussione.

Devo però associarmi con profondo rammarico alle deplorazioni dei colleghi già intervenuti e in particolare della senatrice Callari Galli, per il comportamento del Governo che ieri in questa sede si era impegnato esplicitamente a fornire entro la giornata odierna non la semplice

assicurazione di una richiesta al Ministro del tesoro per cercare di risolvere i problemi di copertura finanziaria, ma risposte precise ai quesiti posti dalla Commissione da oltre due mesi. Trovo profondamente deplorabile il comportamento del Governo relativamente ad un provvedimento che è, tra l'altro, d'iniziativa governativa, e la cui urgenza è stata più volte evidenziata. Sottolineo pertanto che in questo caso la negligenza del Governo è, a mio avviso, realmente colpevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**«Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566)**, d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano», d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori.

Come i colleghi sanno, sul provvedimento si è già pronunciata la Commissione bilancio. Ricordo che non è stato possibile integrare il provvedimento in esame con ulteriori disposizioni volte ad assicurare il funzionamento delle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici e a trasformare la Discoteca di Stato in istituto centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Ritengo pertanto che la soluzione migliore sia quella di approvare ora il disegno di legge n. 2566 con le opportune modificazioni, riservandoci di presentare in futuro un provvedimento di iniziativa parlamentare per risolvere i problemi dei due settori che ho ricordato.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con la proposta da lei avanzata. Certo, esprimo rammarico per l'impossibilità di approvare una norma relativa alla Discoteca di Stato e all'incremento delle sovvenzioni alle biblioteche ecclesiastiche di rilievo nazionale, fra le quali vi sono le biblioteche delle abbazie che spesso versano in stato di grande bisogno. Sappiamo cosa rappresentano queste biblioteche non solo nella storia della erudizione ecclesiastica, ma anche nella storia della cultura europea cristiana e non cristiana. Ritengo che la sensibilità manifestata da questa Commissione in proposito vada sostenuta e tradotta in un apposito disegno di legge.

Intanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge per l'aumento del contributo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Del provvedimento abbiamo già discusso, e forse è inutile sottolineare nuovamente l'importanza del lavoro svolto da questo Istituto nel settore della storia contemporanea.

---

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano».

ARFÈ. Sottoscrivo quello che ha detto il senatore De Rosa. L'importanza di questo Istituto è nota a tutti. Esso ha svolto un'imponente attività di raccolta di materiale e di promozione scientifica, segnalandosi come uno degli istituti più attivi in Italia e in Europa, ed ha contribuito allo sviluppo di una coscienza civile e democratica nel nostro paese: l'Italia, dopo la guerra, non conosceva nulla della propria storia recente; l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, anche attraverso il rapporto con le scuole, ha contribuito a dare ai cittadini italiani consapevolezza di quella che è stata la lotta per la democrazia nel nostro paese.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, tutti noi ricordiamo che fin dalla sua costituzione l'Istituto ha promosso ricerche che non erano state molto favorite in precedenza e abbiamo tutti visto come la storia del movimento di liberazione sia stata intesa in un senso ampio, fino a toccare molti temi e molte questioni.

È apprezzabile il sostegno che è stato dato alla realizzazione dell'archivio e della biblioteca, sostegno dato anche agli istituti locali, molti dei quali non avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività senza il concorso dell'Istituto nazionale. Oggi vi sono contributi regionali e di altra natura, ma inizialmente tutto l'onere era ricaduto sull'Istituto nazionale. Esistono ora molte collane di libri dell'Istituto stesso, c'è la rivista «Italia contemporanea», si è compiuto cioè un grosso sforzo per arricchire gli studi relativi alla storia contemporanea.

Ritengo pertanto che l'incremento del contributo a favore dell'Istituto sia ampiamente giustificato; siamo certi, approvando il disegno di legge al nostro esame, di ben operare per la promozione e l'approfondimento degli studi storiografici contemporaneistici.

CALLARI GALLI. Mi associo anch'io alle considerazioni svolte nel dibattito odierno. Abbiamo già più volte manifestato la nostra attenzione nei confronti di questo Istituto così meritorio, come hanno sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto.

Vorrei però che si assumesse un impegno perchè siano dati finanziamenti certi, in modo che non avvenga che allo scadere del settennio l'Istituto sia costretto a chiedere altri finanziamenti. Chiunque abbia lavorato nel campo della ricerca conosce bene la dispersione che si verifica nel momento in cui non si sa più quali sono i programmi finanziari che si possono realizzare.

VESENTINI. Mi associo agli interventi testè svolti, in particolare all'intervento del senatore Arfè il quale ha parlato a nome della Sinistra indipendente.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e dai colleghi intervenuti.

Devo tuttavia rilevare che la ricerca spasmodica dei finanziamenti è il frutto di un'abitudine comune ai ricercatori e ai parlamentari, quella di provvedere ai finanziamenti con delle leggine *ad hoc* e non invece con una legge di programmazione. È ora all'esame della Camera dei deputati la riforma della legge n. 123 del 1980; il mio auspicio, in questa

come in altre sedi, è che non si debbano impiegare alcune settimane di lavoro parlamentare per stanziare 400 milioni, ma che si possano varare leggi organiche volte al finanziamento dei vari istituti culturali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo a carico dello Stato previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 3, e successive modificazioni, in favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, è aumentato da lire 350.000.000 a lire 750.000.000, con decorrenza dall'esercizio 1991.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È concesso a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia un contributo straordinario a carico dello Stato di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993».

1.1

SPITELLA

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Alla maggiore spesa di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. A partire dall'anno 1994 lo stanziamento è determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Insegnamento delle lingue straniere ai militari in servizio di leva».

2.1

CALLARI GALLI

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**BOMPIANI.** Signor Presidente, desidero innanzi tutto chiarire che il Gruppo democratico cristiano non nutre alcuna riserva ed esprime anzi un convinto voto favorevole al disegno di legge in discussione, sia pure nel rammarico di non aver potuto approvare anche gli altri interventi da lei ricordati, cioè quelli relativi al funzionamento delle biblioteche annesse agli stabilimenti ecclesiastici e quelli relativi alla Discoteca di Stato, che sono di indubbio interesse culturale. Desidero peraltro esprimere l'auspicio che iniziative volte ad approvare tali interventi possano essere esaminate al più presto, eventualmente nel quadro di un apposito provvedimento legislativo sottoscritto da tutti i Gruppi, dopo la sospensione dei lavori parlamentari. Confido che ciò possa avvenire, nel clima di impegno reciproco che si è determinato nel corso della discussione di questo provvedimento.

**DE ROSA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, vorrei soltanto informare il rappresentante del Governo e i colleghi che i principali istituti storici italiani (si tratta di circa 80 istituti, tra cui l'Istituto Feltrinelli, l'Istituto Gramsci, l'Istituto di scienze religiose di Bologna, l'Istituto di storia medioevale e quello per il Risorgimento, per citarne alcuni) hanno di fatto costituito un'associazione che si prefigge lo scopo di promuovere una riforma organica della normativa di sostegno. Detti istituti hanno già realizzato alcuni incontri al fine di promuovere una revisione della legge n. 123 del 1980 e di predisporre una legge di programmazione. Il problema indicato dal Sottosegretario è effettivamente reale: liberarsi dall'angoscia di questo sfilacciamento continuo sarebbe molto importante e produttivo per i lavori della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** In relazione agli emendamenti introdotti nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: «Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 19,50.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA